



SOMMARIO

INTRODUZIONE	2
SCOPO	2
CAMPO DI APPLICAZIONE.....	2
RIFERIMENTI.....	2
DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	2
REGOLAMENTO	3
ART. 1 INVENZIONI E ATTIVITA' DI RICERCA.....	3
ART. 2 INVENZIONI INDUSTRIALI CONSEGUITE NELL' AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE.....	3
ART. 3 INVENZIONI INDUSTRIALI REALIZZATE NEL CASO DI RICERCHE FINANZIATE	4
ART. 4 INVENZIONI INDUSTRIALI OCCASIONALI	4
ART.5 INVENZIONI E SPERIMENTAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO.....	4
ART.6 INVENZIONI INERENTI PROGRAMMI PER ELABORATORE E MARCHI	5
ART. 7 SOGGETTI COINVOLTI.....	5
ART. 8 DIREZIONE AZIENDALE	5
ART. 9 COMMISSIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO (CIS)	5
ART. 10 SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA	6
ART.11 L'UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA (UVAR).....	7
ART. 12 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AOUC.....	7
ART. 13 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI.....	7
ART. 14 RISERVATEZZA	7
STRUMENTI DI REGISTRAZIONE	7
LISTA DI DISTRIBUZIONE	7

Gruppo di redazione: Ilaria Romagnuolo (Clinical Trial Center),

	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDAZIONE	Salvatore De Masi	Clinical Trial Center		 SALVATORE DE.MASI 20.02.2025 13:02:44 GMT+02:00
VERIFICA	Manuela Benelli	U.O. Accreditamento Qualità e Risk Management		 MANUELA BENELLI 19.02.2025 16:48:44 GMT+02:00
APPROVAZIONE	Dr.ssa Elvira Bianco	Direttore Sanitario	Approvato con provvedimento DG n.189 del 17/03/2025	
APPROVAZIONE	Dr. Dario Rosini	Direttore Amministrativo		
EMISSIONE	Dr.ssa Daniela Matarrese	Direttore Generale		

Consultabile nella intranet



INTRODUZIONE

L'Azienda ha ritenuto opportuno adeguare il Regolamento vigente in tema di Proprietà Intellettuale al fine di recepire le previsioni del Decreto Legislativo 102 del 24 Luglio 2023 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30" applicativo dal 23 agosto 2023.

SCOPO

Scopo del presente Regolamento è disciplinare la tutela delle Invenzioni generate nel corso di attività di ricerca comunque connesse alla propria attività lavorativa presso AOUC.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a ogni risultato della ricerca svolta dall'Inventore, come stabilito in articolo 1, suscettibile di Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale.

RIFERIMENTI

Il presente Regolamento è definito nel rispetto e sulla base dei seguenti riferimenti:

- D.lgs. n.30 del 10 febbraio 2005 e s.m.i. (Codice della Proprietà Industriale, in breve C.P.I.);
- Legge sul Diritto d'Autore n.633/19414 e s.m.i;
- Decreto Ministero della Salute 30 novembre 2021 (GU n.42 del 19-2-2022)
- Decreto Legislativo 102 del 24 Luglio 2023 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30
- Linee Guida Ministeriali ARTICOLO 65, COMMA 5, DELLA LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30".

DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

Ai fini del presente Regolamento i seguenti termini assumono i significati sotto riportati:

- **AOUC:** l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi quale Ente che svolge in modo unitario ed inscindibile funzioni d'assistenza, didattica e ricerca, costituendo, al tempo stesso, elemento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale, ed in particolare del Servizio Sanitario della Regione Toscana nonché del Sistema Universitario.
- **CIS:** Commissione Innovazione e Sviluppo
- **Diritto di Proprietà Industriale:** diritto esclusivo scaturente dai risultati dell'attività di ricerca avente un valore patrimoniale ottenuto tramite procedimento di brevettazione/registrazione a mezzo del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento. Con la suddetta definizione si intende ad esempio far riferimento a: domande di brevetto per invenzione, domande di brevetto per modello di utilità, brevetti per invenzione, per modello di utilità, e le eventuali quote di co-titolarità degli stessi, qualsiasi sia la loro estensione a livello nazionale ed internazionale.
- **Diritto di Proprietà Intellettuale:** diritto esclusivo scaturente dai risultati dell'attività di ricerca scientifica avente un valore patrimoniale generato ai sensi di quanto disciplinato nella Legge sul Diritto d'Autore.
- **Diritti morali sull' Invenzione:** sono diritti inalienabili spettanti all'Inventore, derivanti dalla mera paternità dell'Invenzione.



- **Diritti patrimoniali sull'Invenzione:** sono diritti trasferibili di sfruttamento economico legati alla titolarità dell'Invenzione e tutelati dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale.
- **Inventore:** l'autore di un'Invenzione conseguita nel corso o a seguito di attività di ricerca comunque connesse alla propria attività lavorativa presso AOUC, o in occasione di questa, oppure conseguita avvalendosi di attrezzature e/o strutture appartenenti alla AOUC e di finanziamenti e/o risorse economiche da essa amministrate. Rientrano nella definizione di inventore sia il personale dipendente che non, quale ad esempio gli addetti pro-tempore come specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti, contrattisti, stagisti, docenti di ogni genere non dipendenti, collaboratori di ogni genere non dipendenti aventi o meno mansioni nell'ambito della ricerca anche in misura parziale ed ogni altro soggetto assimilabile.
- **Invenzione/i:** ogni risultato della ricerca, svolta dall'Inventore, suscettibile di Diritti di Proprietà Intellettuale e/o Industriale. Tale categoria comprende Invenzioni Industriali e/o biotecnologiche (da intendersi come invenzioni suscettibili di un diritto di proprietà industriale), varietà vegetali, modelli, disegni, software e banche dati, progetti di lavoro di ingegneria, marchi.
- **Ricerca Finanziata:** ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall' AOUC.
- **Ricerca Istituzionale:** ricerca svolta in conformità al mandato istituzionale dell'AOUC e con risorse interne ad AOUC ovvero che non rientra nella definizione di Ricerca Vincolata.
- **Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR):** struttura istituita presso la Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana e deputata alla valorizzazione della ricerca farmaceutica e biomedica.
- **UniFi:** Università degli Studi di Firenze

REGOLAMENTO

ART. 1 INVENZIONI E ATTIVITA' DI RICERCA

1. Il presente Regolamento si applica alle Invenzioni ed agli Inventori come definiti nella sezione "Definizioni e Abbreviazioni".
2. Le Invenzioni conseguite entro due anni da quando l'Inventore ha concluso il proprio rapporto contrattuale con AOUC rientrano nell' oggetto del presente Regolamento.

ART. 2 INVENZIONI INDUSTRIALI CONSEGUITE NELL' AMBITO DELLA RICERCA ISTITUZIONALE

1. I diritti nascenti dalle Invenzioni Industriali realizzate nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o di impiego, anche se a tempo determinato, con l'AOUC il spettano all'AOUC, salvo il diritto morale spettante all'inventore di esserne riconosciuto quale autore, ai sensi dell'art. 65 CPI integrato dalla Legge 102 del 2023.
2. Se l'invenzione è conseguita da più persone, ovvero da personale in duplice afferenza, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutte le strutture interessate in parti uguali, salvo diversa pattuizione tra le stesse.
3. L'Inventore deve comunicare il più presto possibile, l'oggetto dell'Invenzione all'AOUC, con onere, a carico di entrambe le parti, di salvaguardare la novità della stessa. L'Inventore in particolare dovrà compilare la documentazione necessaria (Modulo 1: Invention Disclosure) avendo cura di dettagliare adeguatamente le caratteristiche dell'Invenzione al fine consentire all'AOUC di svolgere le valutazioni di cui al presente Regolamento. Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori deve essere trasmessa comunicazione sottoscritta da tutti, con l'indicazione della percentuale di contributo inventivo di ciascuno.



4. L'AOUC, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, deposita la domanda di brevetto o comunica l'assenza di interesse a procedervi. Il termine di 6 mesi di cui al precedente periodo può essere prorogato di altri 3 mesi, previa comunicazione all'inventore, qualora sia necessario completare le valutazioni tecniche avviate a seguito della ricezione della comunicazione di cui al comma 3. Detto termine potrà essere ulteriormente prorogato qualora ciò fosse richiesto dai tempi tecnici necessari per il deposito della domanda di brevetto e per ragioni non dipendenti dall'AOUC.
5. Nel caso in cui, le tempistiche di cui al comma 4 vengano disattese, ovvero qualora l'AOUC comunichi l'assenza di interesse, l'Inventore può procedere autonomamente con il deposito a proprio nome.
6. Resta inteso che, qualora l'Inventore non abbia provveduto a comunicare, in accordo alle modalità di cui al comma 3, il raggiungimento del risultato inventivo, non potrà depositare la domanda di brevetto a proprio nome.
7. Nei casi in cui AOUC ha interesse all'Invenzione si impegna a sostenere gli oneri connessi al deposito del diritto di priorità. AOUC decide successivamente al primo deposito, sulla base dei fondi a disposizione sia delle prospettive di valorizzazione dell'Invenzione Industriale, sul sostenimento delle spese per il relativo mantenimento e la prosecuzione dell'iter brevettuale.
8. Qualora l'AOUC decida di sospendere il mantenimento del Diritto di Proprietà Industriale di cui sia titolare o di sospendere la procedura di estensione territoriale, deve darne in tempo utile, e comunque prima che il diritto decada, comunicazione all'Inventore, rendendosi pienamente disponibile alla cessione a titolo gratuito dello stesso all'Inventore o ad altro soggetto da questi indicato, fatta eventuale eccezione per il solo onere delle spese di registrazione e relativa trascrizione dell'atto di cessione.

ART. 3 INVENZIONI INDUSTRIALI REALIZZATE NEL CASO DI RICERCHE FINANZIATE

1. Le Invenzioni Industriali realizzate a valle di attività di ricerca svolta utilizzando strutture e risorse dell'AOUC ed avvalendosi, in tutto in parte, di finanziamenti esterni da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla AOUC, sono di titolarità dell' AOUC ed in proporzione pari al contributo fornito del/gli Inventore/i ai sensi del comma 5 dell'art. 65 del C.P.I., salvo diversa pattuizione con i soggetti finanziatori. I diritti patrimoniali sull'Invenzione, spettanti alla AOUC e al soggetto finanziatore, sono definiti dagli stessi negozialmente se non già disciplinati nel contratto che regola il progetto di ricerca.
2. Le Invenzioni Industriali realizzate a valle di attività di ricerca svolta di ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi pubblici o privati diversi dall'AOUC, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità sono disciplinate dagli accordi contrattuali tra le parti che, per quanto concerne la relativa protezione, sfruttamento e diffusione dei risultati, seguiranno le indicazioni delle Linee Guida Ministeriali ARTICOLO 65, COMMA 5, DELLA LEGGE 24 LUGLIO 2023, N.102 "Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30".

ART. 4 INVENZIONI INDUSTRIALI OCCASIONALI

1. Qualora l'Inventore consegua l'Invenzione Industriale al di fuori dell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto o di un rapporto di lavoro o d'impiego e l' Invenzione rientri nel campo di attività di AOUC, a quest'ultima spetta un diritto d'opzione per la licenza d'uso ovvero l'acquisto dell'Invenzione Industriale.

ART.5 INVENZIONI E SPERIMENTAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

1. Tutti i dati, i risultati, le informazioni, i materiali, le scoperte e le invenzioni derivanti dall'esecuzione della Sperimentazione, nel perseguimento degli obiettivi della stessa, sono di proprietà esclusiva del Promotore salvo il diritto degli Sperimentatori, ricorrendone i presupposti, di esserne riconosciuti autori. AOUC è titolare dei diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle proprie pregresse conoscenze (background knowledge) ed a quelle sviluppate/ottenute nel corso della sperimentazione ma a prescindere ed indipendentemente dalla conduzione della stessa e dai relativi obiettivi (sideground knowledge).
2. L'AOUC può utilizzare i dati e risultati della Sperimentazione, del cui trattamento è autonomo titolare ai sensi di legge, unicamente per i propri scopi istituzionali scientifici e di ricerca, anche qualora l'AOUC non si configuri quale Promotore. Tale utilizzo non deve in alcun caso pregiudicare la segretezza degli stessi e la tutela brevettuale dei relativi diritti di proprietà intellettuale spettanti al Promotore.



3. Resta inteso che nel caso di cessione a terzi dei dati e/o risultati a fini registrativi si applicano le previsioni di cui all'art 3 del DM 30 novembre 2021.

ART.6 INVENZIONI INERENTI PROGRAMMI PER ELABORATORE E MARCHI

1. Fermo restando il diritto morale dell'Inventore di essere riconosciuto come tale, per quanto concerne software, nell'accezione di programmi per elaboratore, ideati nell'esecuzione o nell'adempimento delle mansioni dell'Inventore ai sensi dell'art.12 bis Legge sul Diritto d'Autore, spetta all'AOUC il diritto esclusivo di utilizzazione economica. Qualora l'AOUC ottenga dei proventi dallo sfruttamento del software, all'Inventore potrà essere riconosciuto un compenso per la determinazione del quale si terrà conto della partecipazione dello stesso allo sviluppo e commercializzazione.
2. Qualora l'Inventore abbia ideato il software al di fuori del rapporto di lavoro e si tratti di un software che rientra nel campo di attività dell'AOUC, a quest'ultima spetta un diritto d'opzione per la licenza d'uso o l'acquisto del software.
3. Le Invenzioni appartenenti alla categoria dei Marchi seguono le previsioni di cui all' art. 19 del DL 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modifiche (Codice di Proprietà Industriale) in merito al diritto alla registrazione.
4. Resta inteso che la titolarità delle invenzioni e/o conoscenze non espressamente menzionate nel presente regolamento segue le previsioni legislative cogenti.

ART. 7 SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti coinvolti nella valutazione, protezione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica sono i seguenti:

- a. Direzione Aziendale;
- b. Commissione Innovazione e Sviluppo (CIS);
- c. Segreteria Tecnico Amministrativa;
- d. Ufficio Valorizzazione della Ricerca farmaceutica e biomedica (UVaR);

ART. 8 DIREZIONE AZIENDALE

1. La Direzione Aziendale (il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo intesi collegialmente o individualmente ovvero un loro delegato) decide in merito alla valutazione, protezione e valorizzazione dell'Invenzione avvalendosi del parere del CIS.
2. La Direzione Aziendale inoltre:
 - a) promuove la tutela della proprietà intellettuale e industriale nell'ambito ospedaliero e universitario;
 - b) vigila sulla corretta applicazione del presente Regolamento e valuta/propone ogni opportuna modifica;
 - c) definisce ed adotta le strategie di valorizzazione e di trasferimento della proprietà intellettuale e industriale più opportune per l'AOUC;
 - d) in casi eccezionali e di comprovata urgenza ed in presenza di elementi che possano pregiudicare la tutela delle Invenzioni dell'AOUC, ovvero quando questa sia già disciplinata da contratti di ricerca stipulati dall'AOUC, la Direzione Aziendale, verificata la copertura finanziaria, può provvedere alla protezione dell'Invenzione anche in assenza del parere del CIS.
 - e) sovrintende all'attività negoziale finalizzata alla valorizzazione e sfruttamento economico dell'Invenzione.
3. La Direzione Aziendale nell'ambito delle attività di competenza, può avvalersi della consulenza di esperti, interni o esterni all'AOUC, scelti sulla base delle loro competenze per il campo di applicazione dell'Invenzione.

ART. 9 COMMISSIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO (CIS)

1. La Commissione Innovazione e Sviluppo (per brevità di seguito indicata come Commissione o CIS) è composta da non meno di 3 componenti effettivi interni ad AOUC, compreso il Presidente, nominati dal Direttore Generale AOUC esperti in materie attinenti l'ambito della ricerca e sperimentazione clinica, dei processi correlati al trasferimento tecnologico e gestione della proprietà intellettuale e industriale. I componenti rimangono in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta nell'incarico; partecipa ai lavori della Commissione anche il Responsabile dell'UVaR o un suo delegato. La Commissione può invitare l'Inventore alla seduta, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari per



- una migliore valutazione dell'Invenzione. La Commissione è presieduta dal Presidente, che la convoca, anche per via telematica. Alla Commissione partecipa un'unità di personale tecnico amministrativo appartenente alla Segreteria Tecnico Amministrativa come Segretario Verbalizzante, senza diritto di voto.
2. I componenti devono segnalare, in relazione alle singole procedure, eventuali situazioni di conflitto d'interesse. In caso di conflitto d'interesse, impreveduto o perdurante impedimento di un componente effettivo della Commissione, la Direzione Aziendale AOUC potrà provvedere alla sua temporanea sostituzione con un componente supplente interno ad AOUC ed, in casi di comprovata urgenza, con consulenti esterni (secondo quanto previsto al comma 8).
 3. La Commissione potrà avvalersi, temporaneamente o per singoli casi, di altri componenti senza diritto di voto, scelti anche fra professionisti interni o esterni, per esigenze connesse alla natura dell'invenzione/tecnologia di cui trattasi o per le particolari caratteristiche del mercato al quale la stessa va ascritta nonché per gli eventuali approfondimenti necessari all'espletamento delle proprie funzioni.
 4. A ciascun componente della Commissione, con o senza diritto di voto, è fatto obbligo di osservare il segreto in merito ad ogni attività svolta dalla Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni.
 5. È causa di decadenza dall'incarico di componente della Commissione o di Segretario, il verificarsi di una delle seguenti situazioni:
 - a) l'assenza ingiustificata da una o più sedute della Commissione;
 - b) la sospensione dal servizio in esito a procedimento disciplinare o a causa di procedimento penale, ai sensi del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente o di legge;
 - c) il mancato rispetto degli obblighi e doveri inerenti ai lavori della Commissione.
 6. La Commissione si esprime in merito all' Invenzione, fornendo alla Direzione Aziendale o al soggetto delegato il suo parere in merito alle strategie di acquisizione, deposito, e valorizzazione delle invenzioni. In particolare, la Commissione, anche sulla base degli apprendimenti svolti da UVaR, esprime parere in merito a:
 - a) richieste di conseguimento di Diritti di Proprietà Industriale a nome esclusivo di AOUC e in co-titolarità
 - b) Invenzioni di cui agli art 4-6;
 - c) accordi di gestione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale inerenti le Invenzioni;
 - d) abbandono dell'intera famiglia brevettuale;
 - e) acquisizione di domande di brevetto/i già concessi ovvero altre forme di diritti di proprietà intellettuale e/o industriale offerti ad AOUC;
 - f) accordi di proprietà intellettuale e/o industriale annessi a progetti di ricerca congiunta ovvero a contratti o convenzioni di attività di ricerca commissionate da terzi;
 - g) valutazione delle linee strategiche di sviluppo e valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale e industriale.
 7. I pareri della Commissione non hanno carattere vincolante per la Direzione Aziendale AOUC che decide in merito al deposito della domanda di priorità, abbandono di una famiglia brevettuale e cessione del titolo a terzi.
 8. La Commissione assume decisioni in merito a:
 - a) estensione dei diritti di proprietà industriale;
 - b) mantenimento in vita dei diritti di proprietà industriale;
 9. La Direzione Aziendale può integrare la Commissione individuando professionisti esperti di comprovata esperienza in ambito di gestione della proprietà intellettuale e/o industriale e trasferimento tecnologico per quanto attiene in particolare a: analisi tecnico scientifica delle invenzioni, procedure brevettuali e valorizzazione del trovato. Con la medesima procedura e per valutazioni di particolare complessità, la Commissione si può avvalere di qualificati esperti della materia ovvero di professionisti iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale.

ART. 10 SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA

1. La Segreteria Tecnico Amministrativa, in collaborazione con l'UVaR, provvede al supporto delle attività della Commissione e opera nell'ambito delle attività volte alla tutela della proprietà intellettuale e industriale e alla promozione del trasferimento tecnologico.
2. La Segreteria Tecnico Amministrativa provvede a:
 - a) mantenere funzioni di raccordo fra Inventore, CIS, UVaR, Commissione Brevetti di UniFi, Direzione Aziendale nonché gli uffici competenti di AOUC;
 - b) svolgere le attività necessarie per l'istruttoria della pratica, raccordandosi con gli uffici aziendali competenti per le procedure amministrative necessarie al deposito, mantenimento, estensione ed eventuale cessazione dei brevetti;
 - c) supportare, raccordandosi con gli uffici aziendali competenti, la Direzione e gli uffici delle controparti, la stipula dei contratti di co-gestione della PI;
 - d) redigere l'ordine del giorno delle sedute della Commissione ed il relativo verbale;
 - e) mantenere aggiornato il database brevettuale;



- f) gestire le procedure aziendali per l'affidamento dell'incarico ai Mandatari legali.

ART.11 L'UFFICIO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA RICERCA FARMACEUTICA E BIOMEDICA (UVAR)

1. L'UVaR, di concerto con la Segreteria Tecnico Amministrativa, provvede a:
 - a) svolgere le attività necessarie per l'istruttoria della pratica;
 - b) supportare le attività volte alla valorizzazione ed al trasferimento tecnologico delle Invenzioni;
 - c) curare le procedure e seguire le trattative per la selezione di terzi a cui licenziare o cedere l'Invenzione nel rispetto delle procedure di AOUC;
 - d) supportare gli uffici competenti interni ad AOUC per la predisposizione delle diverse tipologie contrattuali di trasferimento tecnologico;
 - e) supportare il raccordo e l'interfaccia con gli uffici competenti di soggetti esterni all'AOUC per armonizzare la gestione delle pratiche per la valorizzazione della proprietà intellettuale e industriale derivanti da attività congiunte.

ART. 12 PROCEDURA DI VALORIZZAZIONE DA PARTE DELL'AOUC

2. L'AOUC potrà stipulare, anche attraverso l'ausilio dell'UVaR, accordi di collaborazione con terzi per la valorizzazione economica delle Invenzioni di cui sia in tutto o in parte titolare, oppure cedere a terzi in maniera totale o parziale licenze per lo sfruttamento dell'Invenzione, assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

ART. 13 RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. I proventi ottenuti dall'AOUC e derivanti dallo sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale, al netto dei costi sostenuti per l'espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi necessari per il rilascio del brevetto e/o privative equipollenti, nonché per il mantenimento della copertura brevettuale e per tutte le attività accessorie, sono ripartiti, secondo i seguenti termini e condizioni:
 - a) 50 % all'AOUC;
 - b) 50 % all'Inventore. Nel caso di più di un Inventore la quota sarà ripartita in base alle percentuali dagli stessi indicati nella documentazione relativa all'Invenzione.

ART. 14 RISERVATEZZA

1. All'Inventore e a ogni altro soggetto che abbia collaborato all'Invenzione, ai componenti della Segreteria Tecnico Amministrativa, del CIS e degli eventuali altri uffici coinvolti dell'AOUC e a tutto il personale dell'UVaR, a consulenti esterni e collaboratori a qualsiasi titolo è fatto obbligo di osservare la massima riservatezza in merito alle Invenzioni per le quali si chiede la tutela, almeno sino al momento in cui sia avvenuta la pubblicazione della domanda di brevetto o di altro titolo di privativa soggetto a pubblicazione, fatto salvo il diritto degli Inventori di divulgare l'Invenzione dopo l'avvenuto deposito della domanda di brevetto e/o altra forma di Diritto di Proprietà Industriale.

STRUMENTI DI REGISTRAZIONE

- M/903/DR 150- Modulo 1: Invention Disclosure

LISTA DI DISTRIBUZIONE

Tutti i Direttori di SOD ed i Direttori di Dipartimento, gli Staff dei Dipartimenti.